

L. 31 luglio 2002, n. 186

Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2002, n. 194.

1. 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare», da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.

2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.